

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24087 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: GRASSO GIANLUCA
Data pubblicazione: 27/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26598/2017 R.G. proposto da:

GIUSTINI Maria Pia, CERONI Massimo, rappresentati e difesi
dall'avvocato Massimo Rizzo;

-ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 2781/2017, depositata il 27 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal
consigliere relatore Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – La Servizi Aziendali S.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamento n. 071 2014 01052759 83, notificata l'8 luglio 2014, relativa a IRES e IVA per l'anno d'imposta 2009, per complessivi euro 27.059,52, oltre sanzioni, interessi e aggi.

Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle entrate, sia Equitalia S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 24269/11/2015, depositata il 2 novembre 2015, rigettava il ricorso e condannava la società alle spese di lite.

2. – Avverso tale pronuncia la società proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, insistendo nelle medesime doglianze.

Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle entrate sia la concessionaria della riscossione.

La Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione 23, con sentenza n. 2781/23/2017, depositata il 23 marzo 2017, rigettava l'appello.

3. – Avverso detta sentenza Maria Pia Giustini e Massimo Ceroni, quali ex soci della società estinta Servizi Aziendali S.r.l. e successori della medesima, propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva.

I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica al controricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Occorre preliminarmente esaminare la questione della legittimazione degli odierni ricorrenti, qualificatisi in giudizio come ex soci di una società di capitali estinta e cancellata (dal ricorso per cassazione risulta che la cancellazione sia avvenuta il 26 marzo 2015), profilo che riguarda la valutazione delle conseguenze derivanti dall'estinzione della società, che è suscettibile d'esame d'ufficio da parte del giudice (Cass. n. 36892/2022; Cass. n. 11744/2018).

2. – L'art. 2495, comma 2, c.c., nel testo modificato dalla riforma societaria del 2003, applicabile *ratione temporis*, prevede che «ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi», norma questa riversata nel successivo comma 3 del medesimo articolo, per effetto dell'art. 40, comma 12-ter, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, irrilevante nella specie.

Cass., Sez. U., n. 4060/2010 ha avuto modo di stabilire che, in tema di società di capitali, a seguito della riforma delle società, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Successivamente Cass., Sez. U., n. 6070/2013 e Cass., Sez. U., n. 6071/2013 hanno ribadito il principio che l'iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica; le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l'attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. Nella sostanza, dunque, in caso di estinzione della società, i soci

subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della società stessa, debito che conserva «intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica».

Da un punto di vista processuale, il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha altresì evidenziato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (ex plurimis: Cass. n. 5605/2021; Cass. n. 19580/2017; Cass. n. 13183/2017).

In tale quadro, occorre ribadire che l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato non costituisce presupposto costitutivo della successione del socio: la tesi, affacciata in alcune pronunce successive alle citate Sezioni Unite del 2013 (Cass. n. 2444/2017; Cass. n. 15474/2017), si pone in realtà non in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, come correttamente evidenziato, anzitutto, da Cass. n. 5988/2017 (ove si evidenzia un possibile inconsapevole contrasto, sul punto), nonché da Cass. n. 9094/2017, che sottolinea come il socio sia comunque destinato a subentrare nella posizione debitoria e che addirittura la mancata utile partecipazione non consenta neanche di escludere a priori lo stesso

interesse ad agire del creditore (si veda anche Cass. n. 20358/2015: il fenomeno successorio non può essere escluso in base al solo esame del bilancio di liquidazione).

La giurisprudenza successiva s'è assestata in questo ultimo senso (Cass. n. 15035/2017; Cass. n. 9672/2018; Cass. n. 14446/2018; Cass. n. 897/2019; Cass. n. 12758/2020; Cass., Sez. U., n. 619/2021; Cass. n. 29277/2021; Cass. n. 29156/2021; Cass. n. 31904/2021; Cass. n. 13247/2022), tanto da potersi considerare ormai "diritto vivente".

Questa Corte ha più volte precisato poi che la cancellazione dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, in quanto la stessa è priva, oramai, della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che è ad essa preclusa la possibilità di proporre impugnazione (Cass., Sez. U., n. 6070/2013; Cass. n. 24853/2018; Cass. n. 26196/2016); pertanto, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determinano il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex legale rappresentante (tanto che l'accertamento del difetto di *legitimatio ad causam* sin da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell'azione limitatamente alla società: Cass. n. 11046/2019; Cass. n. 4853/2015; Cass. n. 21188/2014; Cass. n. 22863/2011).

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, determina inoltre il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla (Cass. n. 5637/2011; Cass. n. 5736/2016).

È noto però che, in ambito tributario, l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che «ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Tale disposizione (la cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la Corte cost., con la sentenza n. 142 del 2020, ha confermato), in forza di consolidata giurisprudenza di questa Corte (per prima Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass. n. 4536/2020), è stata ritenuta norma di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, efficacia retroattiva.

Pertanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente, ed è pertanto rilevante nel caso di specie.

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono

posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n. 21905/2024; Cass. n. 36892/2022).

Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata l'8 luglio 2014, dunque prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 26 marzo 2015. Tale dato, tuttavia, non incide sulla validità della notificazione dell'atto della riscossione, intervenuta quando la società era ancora esistente, ma rileva ai diversi fini della individuazione del soggetto legittimato alla prosecuzione del contenzioso e alla proposizione dell'impugnazione di legittimità. Infatti, poiché la cancellazione è intervenuta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, la società, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributaria, doveva considerarsi ancora esistente per il quinquennio successivo alla cancellazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato nel 2017, avrebbe dovuto essere proposto dalla società in regime di proroga, tramite il liquidatore, e non dagli ex soci Maria Pia Giustini e Massimo Ceroni, privi, in tale fase, di legittimazione processuale.

3. – Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, perché proposto dagli ex soci, privi di legittimazione processuale, anziché dalla società, ancora esistente ai fini tributari e processuali nel quinquennio successivo alla cancellazione, per il tramite del liquidatore. L'accertato difetto di legittimazione assorbe l'esame dei motivi.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente e non anche dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rimasta intimata.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 9 luglio 2026.

Il Presidente
Giacomo Maria Nonno